



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO**

N. ~~_____~~ R.G/E *cau* ~~_____~~/18

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dott.ssa Maria Stella Cogliandolo	Presidente
Dott.ssa Marina Zelante	Giudice rel.
Dott.ssa Sandra Sandri	Giudice onorario
Dott. Walter Troielli	Giudice onorario

nel procedimento a tutela dei minori:

~~_____~~, nato a ~~_____~~ il ~~_____~~
~~_____~~, nata a ~~_____~~ il ~~_____~~
residenti a ~~_____~~

Figli di:

~~_____~~ nato in Perù il ~~_____~~ rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppina Marciano, presso il cui studio sito in Milano, via Fontana n. 3, ha eletto domicilio
e
~~_____~~
residenti a ~~_____~~

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

Visto il ricorso ex art. 31 comma 3 d. lgs. 286/98, depositato in data ~~_____~~, con cui il padre dei minori ha chiesto di essere autorizzato a permanere in Italia esponendo che:

- il ricorrente, padre dei minori ~~_____~~, vive in Italia dal ~~_____~~
- nel ~~_____~~ il ~~_____~~ insieme alla moglie, si è dovuto allontanare dall'Italia per problemi familiari, facendovi ritorno nel ~~_____~~ quando il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui era titolare risultava ormai scaduto;
- all'uomo è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno a causa del lungo periodo di assenza dall'Italia;
- il figlio ~~_____~~ colpito da un ritardo nell'apprendimento¹, e la figlia ~~_____~~ frequentano la scuola a ~~_____~~
- la madre dei minori svolge regolare attività lavorativa, mentre il ricorrente è disoccupato dal ~~_____~~

premesse che:

❖ in data ~~_____~~ sono stati sentiti i genitori dei minori.

Il ricorrente ha dichiarato di essere giunto in Italia nel ~~_____~~ per cercare lavoro e che, dopo essere tornato nel Paese d'origine per problemi di salute ~~_____~~, è rientrato sul T.N. nel ~~_____~~. A causa del periodo di assenza dal suolo nazionale, il permesso di soggiorno del ~~_____~~ nel

¹ Cfr. prescrizione visita neuropsichiatrica infantile (prima visita) per ritardo di apprendimento

frattempo scaduto, non gli è stato rinnovato. L'uomo ha poi riferito di vivere a casa del [redacted] dove la sua famiglia ha a disposizione una stanza. Il figlio [redacted] frequenta la [redacted] elementare e gli è stata prescritta una prima visita in neuropsichiatria per un ritardo nell'apprendimento. La minore [redacted], invece, frequenta la [redacted] elementare ed ha difficoltà nel rispettare le regole. L'[redacted] si occupa personalmente dei bambini, in quanto la moglie è impegnata nell'attività lavorativa. La madre dei minori ha affermato di essere arrivata in Italia anch'essa nel [redacted] e di aver conosciuto l'attuale marito sul lavoro. Ha riferito inoltre di ~~essere in possesso di una precedente relazione, di essere in possesso di un figlio~~ [redacted]. La donna lavora regolarmente e non ha parenti in Italia.

- ❖ il [redacted] la Polizia Locale del Comune di [redacted] ha trasmesso la relazione di servizio da cui si evince che, in seguito a tre sopralluoghi, si è accertata l'effettiva convivenza del nucleo familiare in oggetto all'indirizzo indicato dal ricorrente come luogo di loro domicilio. Nell'alloggio, di circa 50 mt. quadrati, composto da due stanze, cucina abitabile e servizi ed apparso in discrete condizioni igieniche, dimora [redacted].
- ❖ in data [redacted] la Questura di [redacted] comunicava che dagli accertamenti esperiti sul conto di [redacted] risultano alcuni precedenti a carico (guida in stato di ebrezza, guida senza patente, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale risalenti nel tempo) ma è stata al contempo segnalata l'assenza di situazioni tali da far ritenere il cittadino socialmente pericoloso ed ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 31 D.Lvo n. 286/98;

acquisito in data 27.02.2018 il parere del P.M.;

osserva: il disposto dell'art. 31 comma 3 d. lgs. 286/98 consente l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore straniero, per un periodo di tempo determinato (al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento o coesione di cui agli articoli 29 e 30 d. lgs. citato che richiedono comunque la presenza regolare in Italia o del minore o di almeno un genitore), in presenza soltanto di "gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso". Tale autorizzazione non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo essere connessa anche solo alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione all'equilibrio psico-fisico che verrebbe a determinarsi in caso di allontanamento di uno dei genitori (cfr. Cass. Sez. I n. 22080 del 16/10/2009).

La situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi legittimanti l'autorizzazione alla permanenza di un soggetto irregolarmente presente sul T.N., può dunque essere dedotta anche quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente in quanto idoneo ad alterare una crescita armonica ed equilibrata del minore (cfr. Cass. S.U. n. 22216/2006).

I giudici di legittimità, riaffermando tali principi, hanno sostenuto che la situazione di pregiudizio per il minore, legittimante la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare sia suscettibile di comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.

"Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o interminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare" (Cass. S.U. 25.10.2010 n. 21799).

La norma in esame appare dunque destinata a trovare applicazione anche in presenza di un rischio di pregiudizio imminente o semplicemente eventuale, rimesso al giudizio prognostico del giudice minorile da effettuarsi in concreto.

Alla luce della documentazione raccolta possono ritenersi sussistenti le condizioni previste dall'art. 31 comma 3 D.Lgs. 286/98 a fronte del ritardo nell'apprendimento del minore ~~██████████~~ che richiede un accertamento clinico.

Essendo anche la madre allo stato illegittimamente presente sul T.N., la mancata concessione dell'autorizzazione richiesta dal padre ex art. 31 D.Lvo n. 286/98, comporterebbe necessariamente l'allontanamento dal suolo nazionale anche dei minori, destinati a seguire le sorti dei propri genitori che esercitano sugli stessi la responsabilità genitoriale.

Una simile eventualità certamente pregiudicherebbe la possibilità per il minore ~~██████████~~ di svolgere gli opportuni approfondimenti clinici ed accedere alle cure mediche del caso con il rischio di verifica di un concreto nocumento per la sua salute.

Vi è poi da segnalare che a fronte del positivo radicamento dei minori sul T.N., la forzata rescissione dei legami sociali ed amicali ad oggi imbastiti, si rivelerebbe fonte di pregiudizio per il loro equilibrato percorso di crescita. Non ricorrono, sotto altro profilo, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Il permesso di soggiorno potrà inoltre consentire al ricorrente di regolarizzare la propria posizione lavorativa. Infatti ai sensi dell'art. 28 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998 *"al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31 co. 3 bis, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 co. 3 bis, un permesso per assistenza del minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro"*.

Appare tuttavia opportuno evidenziare come l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 31 comma 3 d. lgs. 286/98, non rappresenti un provvedimento suscettibile di essere rinnovato, prorogato o reiterato a tempo indeterminato, sicché sarà onere del ricorrente attivarsi per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale nell'ambito di un progetto di cura e crescita della prole responsabile e non precario.

PQM

visti gli artt. 31 d. lgs. 286/98, 333 – 336 c.c. e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato

AUTORIZZA

~~██████████~~ padre dei minori sopra indicati, a permanere in Italia per un periodo di anni due dalla notifica del presente provvedimento;

PRESCRIVE

al ricorrente di attivarsi, nel corso del suddetto periodo, per regolarizzare diversamente la propria posizione sul territorio italiano, dovendo documentare (in caso di successiva ulteriore richiesta ex art. 31 d. lgs. 286/98) le iniziative assunte a tal fine;

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Si notifici via fax/pec:

- al ricorrente presso lo studio del proprio difensore domiciliatario Avv. Giuseppina Marciano

Si comunichi via fax a:


- PM sede;

- Questura di Milano ex art. 31 d. lgs. 286/98;

- Consolato Generale del Perù.

Milano, ~~██████████~~ 2018

Il giudice est.
Dott.ssa Marina Zelante



Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Cogliandolo